

ALL. 1**CAPITOLATO**

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SITE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO VICENTINO
- COMUNE DI ASIGLIANO VENETO E POJANA MAGGIORE -
- PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 -
(LOTTO 1: CIG. 8990295222 – LOTTO 2: CIG. 89903130FD)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di Primo Grado - statali e paritarie - site nel territorio dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino - Comune di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore -, come di seguito riportate:

Scuola	Indirizzo	Paese
Infanzia E. Guerra	Via Vela 1	Asigliano Veneto
Infanzia Santa Maria Nascente	Via Borgo Brusà 5	Pojana Maggiore
Infanzia San Pietro	Via Cagnano 11	Cagnano di Pojana Maggiore
Primaria G. Zanella	Via Vela 1	Asigliano Veneto
Primaria Suor O. Gugelmo	Via Caldumare 19/A	Pojana Maggiore
Secondaria di primo grado A. Palladio	Via Dante Alighieri 6	Pojana Maggiore

2. Gli alunni trasportati, per anno scolastico, sono circa 200, suddivisi per plesso scolastico secondo le modalità indicative riportate nella tabella sottostante.

Scuola	Indirizzo	Orario – Numero Alunni		
		Orario	Entrata	Uscita
Infanzia E. Guerra	Via Vela 1 – Asigliano Veneto	Lunedì –Venerdì		
			08.55	16.00
		Numero alunni 4		
Infanzia Santa Maria Nascente	Via Borgo Brusà 5 – Pojana Maggiore	Lunedì- Venerdì		
			9.00	15.00
		Numero alunni 10		

Infanzia San Pietro	Via Cagnano 11- Cagnano di Pojana Maggiore	Lunedì- Venerdì		Entrata	Uscita
				09.00	15.30
		Numero alunni 1			
Elementare Suor O. Gugelmo	Via Caldumare 19/A – Pojana Maggiore	Tempo pieno		Tempo normale	
		Lunedì – Venerdì		Lunedì-Sabato	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
		8.00	15.50	08.00	12.20
Alunni 45		Alunni 35			
Elementare G. Zanella	Via Vela 1 – Asigliano Veneto	Martedì-Giovedì- Venerdì		Entrata	Uscita
				08.10	12.20
		Lunedì-Mercoledì		Entrata	Uscita
				08.10	15.10
Numero alunni 35					
Media A. Palladio	Via Dante Alighieri 6 – Pojana Maggiore	Tempo pieno		Tempo normale	
		Lunedì – Venerdì		Lunedì-Sabato	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
		8.00	16.00	08.00	13.00
Alunni 55		Alunni 15			

3. Forma, altresì, oggetto dell'appalto il servizio di trasporto degli alunni per partecipazione degli stessi ad attività sportive, curriculari o parascolastiche secondo le modalità specificate nell'art. 5.
4. L'appaltatore dovrà garantire, per tutti i giorni di frequenza compresi nel calendario scolastico, il servizio di trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori o dai punti di raccolta concordati con l'Amministrazione, alla scuola frequentata e viceversa.
5. Il servizio di accompagnamento, obbligatorio per gli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia e consistente nell'assistenza degli studenti durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, non è compreso nel servizio perché ad oggi è oggetto di separato affidamento. Si precisa che l'appaltatore dovrà consentire l'accesso all'accompagnatrice/ore incaricato al fine di poter garantire a quest'ultimo l'espletamento del servizio di accompagnamento

Art. 2 Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà durata di 6 mesi per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.
2. Alla naturale scadenza, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta proveniente da una delle due parti contrattuali.
3. L'Impresa aggiudicataria, su richiesta della Stazione Appaltante, alla scadenza naturale del contratto, sarà tenuta a proseguire l'esecuzione del contratto stesso per un periodo non superiore a 2 (due), alle stesse condizioni contrattuali, nell'eventualità che l'Ente non abbia provveduto ad aggiudicare un nuovo appalto (proroga tecnica).
4. Nel caso in cui l'Ente si avvalga del diritto alla proroga tecnica, l'impresa aggiudicataria è obbligata a praticare le medesime condizioni economiche previste nel contratto originario salvo adeguamento del prezzo agli indici ISTAT.
5. L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 Ammontare dell'Appalto e pagamento dei corrispettivi

1. Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € **128.368,00**, oltre iva di legge (10%), quantificati nel modo seguente:
 - A) LOTTO 1: CIG. 8990295222
 - € 92.400,00, oltre iva di legge, quantificati a corpo per il servizio di trasporto scolastico ordinario giornaliero per l'intero periodo contrattuale, soggetti a ribasso (€ 15.400,00 oltre iva di legge/mese);
 - € 30.800,00, oltre iva di legge, quantificati a corpo per il servizio di trasporto scolastico ordinario giornaliero per eventuale proroga tecnica di n. 2 (due) mesi, ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara, non soggetti a ribasso.
 - B) LOTTO 2: CIG. 89903130FD
 - € 3.800,00, oltre iva di legge, per circa n. 50 corse aggiuntive stimate nel periodo 01.01.2022-30.06.2022, quantificati al prezzo unitario di € 76,00 oltre iva di legge/corsa aggiuntiva, soggetti a ribasso;
 - € 1.368,00, oltre iva di legge, per circa n. 18 corse aggiuntive stimate nel periodo 01.09.2022-31.10.2022 (periodo di eventuale proroga tecnica), quantificati al prezzo unitario di € 76,00 oltre iva di legge/corsa aggiuntiva, non soggetti a ribasso;
2. Pertanto, ai fini dell'art. 35 c. 4, del Codice, tenuto conto delle opzioni di cui al precedente comma, il valore complessivo massimo dell'appalto, è pari ad € 128.368,00, oltre iva di legge (10%).

3. Il numero dei km annui che presuntivamente sono percorsi è pari a 70.000, comprensivi anche dei 9.000 km annui previsti per le uscite didattiche. Il numero dei km mensili che presuntivamente saranno percorsi risulta essere pari a 7.000.
4. Si evidenzia che i km sopraindicati sono stati stimati con riferimento agli ultimi anni scolastici e che gli stessi sono da intendersi come puramente indicativi e non vincolanti, in quanto potranno essere variati in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicato dal Dirigente competente, senza che ciò possa giustificare richieste di variazione delle condizioni economiche, qualora la variazione non sia superiore al 15% dei chilometri indicati, in eccesso o in difetto.
5. L'importo a base di gara è comprensivo sia del costo della manodopera – operatori di guida (art. 23, comma 16 D.Lgs.50/2016), nonché di ogni onere e spesa necessaria per l'espletamento del servizio di trasporto richiesto, del servizio sostitutivo scuolabus e di tutto quanto indicato nel presente capitolato tecnico prestazionale e nella documentazione di gara.
6. Si evidenzia che nell'importo posto a base di gara sono da includersi anche tutte le spese necessarie per garantire il servizio in osservanza delle norme previste in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo le spese di sanificazione dei mezzi e le spese per i dispositivi di protezione per i dipendenti.
7. Costituiscono oneri a carico dell'Appaltatore, altresì, tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie per i quali si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le revisioni periodiche dei mezzi, il pagamento della tassa di circolazione, il pagamento dell'assicurazione R.C. auto, dei carburanti, dei lubrificanti, dell'olio, dei pneumatici, le spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare, il pagamento di imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio, il pagamento delle retribuzioni e dei compensi diversi per il proprio personale, nonché oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso, l'assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione, le ulteriori spese non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione dei servizi oggetto di appalto.
8. Si precisa che ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze, pertanto, non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI
9. Non è riconosciuto all'appaltatore rimborso di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto. Pertanto, sono a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.

10. Sono naturalmente fatte salve eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, da verificarsi puntualmente in contraddittorio tra le parti, qualora nel corso dell'anno scolastico intervengano eventi straordinari, imprevisi e/o imprevedibili o determinanti modifiche all'ordinaria percorrenza dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a scioperi, chiusura dei plessi, doppie corse, ecc..., che non possano essere ricomprese nel suddetto limite del 15%;
11. Il prezzo si intende fisso per tutto il primo anno dell'appalto.
12. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato avverrà, a mezzo di mandato di pagamento al Tesoriere, in rate mensili posticipate pari al corrispondente prezzo offerto con riferimento alla base d'asta soggetta a ribasso, oltre IVA di legge.
13. In ossequio a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), sarà applicato il sistema dello *split payment* per l'IVA relativa alla cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un ente pubblico, con l'obbligo per l'Unione di pagare al prestatore di servizi solo il valore imponibile fatturato.
14. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento di regolare fattura, in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
15. Prima di poter procedere al pagamento di quanto dovuto, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte delle autorità competenti.
16. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti nei confronti della Ditta nel caso in cui non siano soddisfatti congiuntamente tutti i requisiti documentali previsti nel presente articolo per la liquidazione del corrispettivo.
17. È responsabilità della Ditta comunicare per iscritto alla Stazione appaltante tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione.
18. La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al momento della stipula del contratto il conto corrente dedicato ai fini della disciplina regolante la tracciabilità dei pagamenti.
19. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m.
20. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese che intenda coinvolgere direttamente ed indirettamente nell'esecuzione del servizio in qualità di subappaltatrici, comunicando, altresì, l'eventuale rifiuto da parte del subappaltatore nell'adempimento circa gli obblighi di tracciabilità.
21. La ditta appaltatrice è a conoscenza delle clausole pattizie di cui al "nuovo Protocollo di legalità approvato dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI

Veneto in data 17 settembre 2019, così come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Unione n. 6 del 17 marzo 2021, che rappresentano obblighi vincolanti per l'aggiudicatario stesso.

22. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 Disciplina normativa del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi di trasporto autorizzati, e precisamente tra quelli atipici ai sensi della:

- L. R. Veneto 14 settembre 1994 n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici",
- della L. R. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
- della L. R. Veneto 3 aprile 2009 n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e modifica dell'art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale",
- dalla L. R. Veneto 18 marzo 2011 n. 7 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2011"
- nonché dalla normativa di cui alla DGR Veneto 1449/2011 (Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. Veneto 11/2009 e di autoservizi atipici in materia di noleggio di cui alla L.R. 46/1994.

2. Vi si applica, altresì, la normativa di seguito riportata:

- D.M. Trasporti 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus", ss.mm.ii;
- D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e ss.mm.ii.;
- d.lgs. 297/2004, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e ss.mm.ii.;
- D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", e ss.mm.ii.;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus", e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395,

modificato dal D. Lgs. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e ss.mm.ii.;

- L. 1° agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

3. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili e delle vigenti disposizioni normative in materia appalti pubblici tra cui il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. L’aggiudicatario deve usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.

5. L’aggiudicatario si impegna ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto, assicurando il rispetto di tutte le norme di leggi e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato.

Art. 5 Carattere del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo dovrà essere sospeso né tantomeno interrotto o abbandonato.

2. Il servizio stesso dovrà, pertanto, essere garantito sempre e comunque dalla Ditta anche successivamente all’eventuale revoca o risoluzione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante o al recesso unilaterale di quest’ultima nei casi previsti nel presente Capitolato e/o dalle vigenti norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, per il periodo richiesto dalla Stazione Appaltante stessa e, comunque, strettamente necessario per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario.

3. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio l’Unione Comuni del Basso Vicentino potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dell’eventuale risarcimento danni.

4. Il servizio di trasporto, nello specifico avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) Servizio di trasporto mediante scuolabus. Obblighi e modalità:

1. La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con almeno 3 automezzi oltre a 1 di scorta e comunque con una quantità di mezzi e una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto

giornaliero di tutti gli alunni iscritti al servizio, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere.

2. Se nel corso del servizio si rendesse necessario aumentare o ridurre la quantità di veicoli da utilizzare, la ditta dovrà adeguare il proprio parco scuolabus, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

3. Inizialmente dovranno essere garantite le seguenti capienze minime:

- n. 1 scuolabus da 55 posti complessivi (cinquantacinque);
- n. 1 scuolabus da 49 posti complessivi (quarantanove);
- n. 1 scuolabus da 45 posti complessivi (quarantacinque);

4. La ditta dovrà impegnarsi a garantire il trasporto agli alunni diversamente abili, senza oneri a carico dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino.

5. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto o persone debitamente autorizzate ivi compresi gli insegnanti e/o accompagnatori in numero previsto dal veicolo utilizzato nell'ordinario servizio scolastico. Non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

6. Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata.

7. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'autista o dall'accompagnatore, l'autista dovrà chiedere l'esibizione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso e del soggetto autorizzato al ritiro.

8. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura, individuata dal Responsabile del settore interessato all'inizio di ogni anno scolastico, dove i genitori andranno a riprenderlo.

9. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo tale che tali operazioni avvengano in totale sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Unione declina sin d'ora ogni responsabilità nel senso più lato.

10. Per i soli alunni della scuola Secondaria, in presenza di specifica autorizzazione scritta del genitore che dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici all'atto dell'iscrizione al servizio, è prevista la possibilità che il minore possa scendere dall'autobus anche in mancanza alla fermata dell'adulto di riferimento. Nella prescritta autorizzazione, il genitore dovrà dichiarare che sia l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino sia l'appaltatore saranno esonerati da ogni responsabilità derivante dalla discesa dal mezzo del ragazzo senza accompagnatore.

11. La raccolta delle richieste di iscrizione al servizio e di tutte le attività connesse (es. predisposizione

dei moduli, comunicazioni alle famiglie etc.) nonché l'attività di riscossione delle tariffe poste a carico dell'utenza, nella misura determinata dall'Unione Comuni del Basso Vicentino, resta in capo alla Stazione appaltante.

12. L'Unione, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornisce all'inizio di ogni anno scolastico all'appaltatore gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica, nel corso dello stesso anno scolastico, le eventuali variazioni. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti. Qualora l'appaltatore riscontri a bordo la presenza di minori non iscritti al servizio ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Servizio dell'Unione.

13. Ai conducenti è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito. Per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi al Responsabile del servizio dell'Unione.

14. L'Unione rende altresì noti all'Appaltatore prima dell'inizio di ogni anno scolastico:

a. La data di inizio effettivo del servizio;

b. Gli orari di inizio e fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, il calendario scolastico annuale e le variazioni che si dovessero verificare.

15. L'appaltatore, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, la mappa dei percorsi che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

16. L'appaltatore è tenuto, in base alla comunicazione dell'orario scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo nonché in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività scolastica (tempo pieno, tempo prolungato, moduli, attività pomeridiane) a definire di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e gli eventuali punti di raccolta degli utenti.

17. Il suddetto piano di trasporto (percorsi e orari) dovrà essere redatto entro il termine di 5 giorni dalla trasmissione degli orari da parte dell'Istituto Comprensivo, e trasso all'Unione dei Comuni del Basso Vicentino per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

18. L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell'appaltatore, dovrà essere sempre preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

19. L'Unione e la Ditta conformano le modalità operative al disposto dell'art. 19-bis, comma 2, del D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito in Legge 04.12.2017, n. 172.

20. L'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo dell'appaltatore, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale per l'organizzazione del servizio di sorveglianza con l'Istituzione Scolastica.

21. Le condizioni di esercizio di cui al presente capitolato possono essere modificate a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, valutato il pubblico interesse. Per modifiche alle condizioni di

esercizio si intende:

- a. Istituzione di nuovi tragitti e/o prolungamento di tragitti esistenti;
 - b. Soppressione di tragitti esistenti e/o riduzione di percorsi di tragitti esistenti;
 - c. Diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali).
22. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con mezzi e personale propri o in propria disponibilità contrattuale, secondo l'articolazione giornaliera determinata dall'Amministrazione comunale, su indicazione dell'Autorità scolastica durante tutto l'anno scolastico.
23. L'aggiudicatario deve adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni o altro) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le previste indicazioni fornite dall'Ufficio Servizi Scolastici dell'Unione Comuni del Basso Vicentino, senza alcuna maggiorazione del corrispettivo.
24. Gli scuolabus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari prefissati.
25. Il tempo di percorrenza degli utenti sullo scuolabus non potrà essere superiore ai 50 minuti.
26. Non è previsto lo svolgimento del servizio di trasporto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche quali ad esempio: festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche e amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.
27. L'Appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso in cui si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rotture di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato.
28. Non sono ammesse percorrenze diverse dagli itinerari definiti nel Piano approvato, se non a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore oppure per il verificarsi di esigenze imprevedibili; in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione al Responsabile del Servizio competente.
29. Il piano di trasporto annuale e in particolare le linee, gli itinerari e le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, a decisioni assunte dalle Autorità scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti al piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.
30. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono, inoltre, subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieto di transito della circolazione o altre condizioni similari. In tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito.

La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla L. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii., dandone tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate.

31. Nello svolgimento del servizio in caso di sciopero la Ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

B) Uscite didattiche:

1. L’appaltatore garantisce il trasporto per uscite didattiche, ricreative e culturali degli alunni dei plessi di competenza entro il limite massimo annuo di 3000 km per autobus per anno scolastico.

2. Si precisa che per tali servizi non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore in quanto tali prestazioni sono ricomprese nell’oggetto dell’appalto.

3. Ogni uscita didattica sarà effettuata in orario scolastico, al di fuori dell’orario di svolgimento dell’ordinario servizio, nel rispetto della distanza massima di 50 km dall’istituto comprensivo frequentato al luogo dell’uscita. Il numero delle uscite didattiche da garantire è di circa n. 2 per classe per ogni plesso scolastico servito.

4. La richiesta di effettuazione dell’uscita didattica, sarà presentata all’appaltatore o dall’Unione Comuni del Basso Vicentino o dal Dirigente scolastico previo nulla osta dell’Unione Comuni del Basso Vicentino.

5. La richiesta dovrà pervenire all’appaltatore almeno 6 giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento, indicando il percorso, gli orari di partenza e il rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio anche per gli alunni frequentati i plessi scolastici siti nel territorio dell’Unione, i quali non risultino essere iscritti al servizio di trasporto scolastico.

Art. 6 Tipologia e requisiti dei veicoli

1. Il servizio di trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore, con automezzi idonei all’uopo, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di legge, coperti da polizza di assicurazione R.C.A., tassa di possesso e carta di circolazione, con annotate le revisioni previste dalla legge.

2. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato mediante automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità dell’aggiudicatario o in servizio di noleggio con conducente e non dovranno essere necessariamente di colore giallo.

3. L’amministrazione comunale avrà la facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo/i ritenuto/i più idoneo/i a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, in ragione anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati.

4. I mezzi di trasporto devono essere idonei e omologati al servizio da espletare, adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e privi di vizi o difetti di funzionamento.

5. È fondamentale che i veicoli:

- abbiano le caratteristiche costruttive fissate dal D.M. 18 aprile 1997, D.M. 31 gennaio 1997 e dalla relativa circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 23/199;
- siano coperti da polizza di assicurazione R.C.A. relativa ai veicoli, tassa di possesso e carta di circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), con annotate le revisioni previste dalla legge;
- siano regolarmente immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile;
- circolino muniti di carta di circolazione e dei documenti individuati dall'art. 180 del Codice della Strada;
- siano in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992;
- siano idonei al trasporto scolastico e con una capienza sufficiente a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere;
- siano idonei al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche, in qualsiasi circostanza e senza oneri aggiuntivi.

6. In caso di temporanei guasti ai mezzi o ogni qualvolta ne ricorrano le esigenze, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante scuolabus di scorta.

7. Gli automezzi che la ditta aggiudicataria mette a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla legge);
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità;
- cassetta di pronto soccorso;
- estintore;
- impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo;
- qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o adottate in futuro;
- cronotachigrafo secondo la normativa vigente;
- telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire ai conducenti la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e/o con l'ufficio comunale preposto, così come per effettuare chiamate di emergenza.

8. Si precisa che la prima immatricolazione dei mezzi non potrà essere anteriore al 1 gennaio 2002 e che prima dell'inizio dell'appalto, l'operatore economico dovrà presentare copia dei libretti di circolazione. Detta indicazione è vincolante per l'offerente, rimanendo espressamente stabilito che l'utilizzo per qualsiasi motivo di mezzi diversi, ad esclusione del periodo per la consegna e l'immatricolazione, dà luogo ipso iure alla revoca dell'affidamento ovvero alla sua risoluzione.

9. L'appaltatore non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione dell'Unione Comuni del Basso Vicentino preventivamente richiesta e motivata. Il nuovo mezzo deve avere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.

Art. 7 - Obblighi dell'aggiudicataria:

1. L'aggiudicataria è altresì tenuto all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pulizia giornaliera interna e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza mensile;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione;
- non ammettere all'interno dei veicoli passeggeri in piedi né un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione;
- installazione del cronotachigrafo su scuolabus e anche miniscuolabus nel rispetto delle vigenti normative;
- possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n. 448/1991.
- Immatricolare i mezzi di trasporto almeno 10 (dieci) giorni, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio – naturali, successivi e continui – antecedenti la data fissata di inizio del servizio, trasmettendone i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti;
- Garantire tutti i mezzi necessari per assicurare il servizio di trasporto, che non potrà iniziare prima dei 60 minuti antecedenti all'orario di inizio delle lezioni della scuola di destinazione;
- Accompagnare gli alunni presso la scuola con anticipo non superiore a 5 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni;
- Utilizzare automezzi dotati di freno elettrico;
- Sostenere ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- Apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Unione Comuni del Basso Vicentino – Servizio Trasporto Scolastico," corredato da un contrassegno identificativo del mezzo stesso, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza della linea di riferimento;
- assicurare la pronta sostituzione di parti di carrozzeria che possano arrecare danni ad utenti (vetri rotti, sedili fuori uso);
- provvedere all'immediata sostituzione dei mezzi che si dovessero trovare in situazioni di guasto improvviso o incidentati o che dovessero pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, in tempo utile per l'esecuzione del servizio;
- stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato;

- Individuare un responsabile referente delle prestazioni di cui al presente capitolato, per mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale;
- Fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti impiegati al servizio;
- Garantire per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità degli operatori, al fine di poter apportare tempestivamente le modifiche necessarie al programma di trasporto scolastico giornaliero e extrascolastico che si rendessero necessarie;
- Osservare le disposizioni che saranno emanate dagli Enti/Autorità/Organi competenti in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.

Art. 8 Personale addetto al servizio: requisiti, doveri e obblighi

1. La Ditta, nello svolgimento del servizio deve avvalersi di personale numericamente e professionalmente adeguato, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza. Si precisa che oltre ai conducenti degli scuolabus, la Ditta dovrà garantire la presenza di:

- Almeno un dipendente con mansioni amministrative (che in caso di mancanza dovrà essere adeguatamente sostituito), per il regolare assolvimento degli adempimenti burocratici nei confronti della Stazione appaltante e per la gestione dei rapporti con l'Istituzione scolastica e la Stazione appaltante stessa;
- Almeno un dipendente Responsabile tecnico-operativo del Servizio preposto alla sorveglianza e alla direzione tecnica del personale conducente impiegato dalla Ditta nello svolgimento del servizio.

Il predetto responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio ai recapiti (telefonici – anche dispositivo mobile - e di sede) comunicati dalla Ditta, con il compito di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del servizio, nonché di vigilare affinché lo stesso venga svolto nel rispetto della normativa in materia e delle disposizioni del presente Capitolato. Il responsabile dovrà tenere costantemente aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione appaltante sull'andamento del servizio, segnalando, ove del caso, eventuali criticità manifestatesi.

Nel caso in cui venga modificato il Responsabile tecnico operativo, l'operatore economico dovrà darne tempestiva comunicazione all'amministrazione.

Il Responsabile Tecnico operativo del Servizio dovrà, altresì, partecipare ad incontri con il personale dell'amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per la programmazione del servizio ed ogni qualvolta che l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- CQC (Carta qualificazione del conducente);

3. Tutto il personale impiegato dalla Ditta, nell'ambito del presente appalto, dovrà essere, inoltre, in

possesso dei requisiti psico- fisico-attitudinali previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito del servizio e, ove previsto dalla vigente normativa, dovrà essere sottoposto alle visite sanitarie periodiche. La Ditta si obbliga a verificare il perdurare delle predette condizioni per tutto l'arco temporale di vigenza del servizio in questione, provvedendo alla sostituzione immediata del personale al venir meno dei requisiti richiesti.

4. Tutto il personale suddetto deve, altresì, dare idonea garanzia di serietà, educazione oltre che di competenza tecnica. Durante l'espletamento del servizio il personale dovrà dimostrare un comportamento serio, professionale, composto negli atteggiamenti, rispettoso e riguardoso nei confronti sia dell'Autorità comunale che di quella scolastica nonché nei confronti dei genitori degli alunni trasportati e degli alunni stessi. La Ditta si impegna a richiamare e – se del caso – a sostituire i dipendenti che non osservino tale condotta.

5. È fatto obbligo alla Ditta di produrre, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo del personale addetto al servizio;
- numero di telefono cellulare di servizio di ciascun autista al fine di consentire alla Stazione Appaltante di poter interagire con i conducenti in caso di necessità ed urgenza;
- il certificato penale del casellario relativo ai conducenti e previsto per coloro che svolgano attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, a fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- Copia conforme all'originale delle patenti di guida (per i conducenti),
- Copia conforme dei documenti di identità in corso di validità dei conducenti;
- Copia del documento CQC dei conducenti;
- Copia dei documenti assicurativi dei dipendenti;
- Copia conforme dei contratti di lavoro di tutto il personale impiegato nel servizio specificando il contratto di categoria applicato. L'operatore economico dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con gli obblighi statuiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia:
 - aver individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - aver effettuato la valutazione dei rischi per l'attività oggetto dell'appalto e di aver redatto il relativo documento.

La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.

6. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far

osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto sia ritenuto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/2008).

7. L'appaltatore è tenuto, altresì, ad adempiere al pagamento degli oneri contributivi nei confronti dei dipendenti.

8. L'inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a quest'ultima segnalata dall'Ispettorato del lavoro, potrà essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere sulle somme da corrispondere all'appaltatore un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell'appaltatore delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

9. La ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio di trasporto è tenuta ad organizzare almeno una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti tenuta da esperti nel settore.

10. La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente Capitolato.

11. All'appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità lavorativa nei dipendenti adibiti alle mansioni di conducenti, al fine di favorire buone relazioni e una continuità con i fruitori del servizio per tutta la durata dell'appalto.

12. Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli autobus, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono in virtù di quanto prescritto dagli art. 1681 e 1682 c.c.

13. In considerazione della particolarità dell'utenza trasportata, costituita da minori, il conducente dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa dei bambini dal mezzo, affinché queste ultime avvengano nelle condizioni di massima sicurezza.

14. Durante il trasporto il conducente deve assicurarsi che tutti gli utenti siano regolarmente seduti, segnalando, anche per iscritto, alla Stazione appaltante comportamenti scorretti nei confronti dei passeggeri e del personale impiegato nel servizio non consoni a garantire le normali condizioni di svolgimento del servizio stesso.

15. Si precisa che durante lo svolgimento del servizio, l'autista è tenuto a:

- Assumere comportamenti conformi ai canoni di correttezza e irrepreensibilità tali da non essere perseguibile ai sensi dell'art. 571 e 572 c.p.;

- Rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- Essere reperibile telefonicamente durante il servizio;
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;
- Indossare un abbigliamento decoroso;
- Non fare schiamazzi e usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- Non Trasportare persone in numero superiore a quanto consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sull'autoveicolo;
- Non portare animali sull'autoveicolo;
- Non deviare il percorso per esigenze personali o diverse da quelle comunicate alla Amministrazione Comunale;
- Non effettuare fermate non previste e non effettuare fermate, invece, previste;
- Non Far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio fatta eccezione per il personale accompagnatore;
- Sorvegliare gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o cose;
- Segnalare al Responsabile del Servizio del Comune la presenza di alunni non compresi nell'elenco trasmesso;
- Effettuare su ogni automezzo, ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Unione dei Comuni alla ditta appaltatrice;
- Adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazione di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, partenza del pullman).

16. Il personale è tenuto, se richiesto, ad indossare contrassegni di riconoscimento forniti dall'aggiudicatario.

17. In caso di accertati comportamenti gravi ed inadeguati, l'amministrazione comunale potrà chiedere la sostituzione del conducente. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro n. 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e scritta, la quale deve considerarsi come insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

18. Il personale del servizio è soggetto agli obblighi di comportamento e ai doveri previsti dal Codice di Comportamento dell'Unione Comuni del Basso Vicentino.

Art. 9 - Gestione dei rapporti con l'utenza

1. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare direttamente con l'utenza relativamente ad

aspetti organizzativi inerenti la gestione operativa del servizio, con riferimento sia alla raccolta che al trasporto e riconsegna dell'utente.

2. A tal fine, la Ditta appaltatrice dovrà in particolare:

- attenersi scrupolosamente agli accordi stipulati con la Stazione appaltante, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti;
- mettere a disposizione della Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio un recapito telefonico lavorativo dei conducenti, del responsabile tecnico e del personale amministrativo della Ditta. Le figure predette dovranno rendersi sempre reperibili nei giorni ed orari di svolgimento del servizio per ogni informazione e/o notizia che la Stazione appaltante abbiano necessità di acquisire anche in merito all'espletamento del servizio (come ad esempio le comunicazioni riguardanti: ritardi, anticipi e sospensioni del servizio, assenza dell'utenza, variazione di itinerari per cause impreviste e/o imprevedibili e quant'altro possa creare disagio o pregiudizio al regolare svolgimento del servizio);
- curare, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna del tesserino o di altro documento di riconoscimento, predisposto dalla Stazione appaltante stessa, che dà diritto al servizio, chiedendone l'esibizione al momento del trasporto;
- curare, altresì, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna agli utenti delle comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante stessa in merito al servizio di trasporto scolastico;
- tenere i contatti con l'Istituzione scolastica e con le famiglie per ogni e qualsiasi problematica inerente il regolare espletamento dell'attività didattica che possa insorgere nella giornata di servizio e che comporti eventuali pregiudizi al rispetto degli orari di percorrenza.

3. La Stazione appaltante provvede a mezzo dei propri Uffici amministrativi, a:

- curare la raccolta delle domande di iscrizione al servizio e predisporre l'elenco degli utenti iscritti con i relativi recapiti abitativi e telefonici;
- comunicare alla Ditta appaltatrice eventuali variazioni al calendario scolastico, apportate in corso d'anno dall'Istituzione scolastica.
- Curare la realizzazione del tesserino o di altro documento di riconoscimento, che dà diritto all'accesso al servizio;

Art. 10 – Guasti e sospensione temporanea del servizio

1. Dal momento che il trasporto scolastico costituisce un “servizio pubblico essenziale”, la Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio in modo continuo, senza alcuna interruzione anche in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione comunale.

2. Qualora gli automezzi fossero in avaria e non potessero essere utilizzati, il prestatore del servizio è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati. Esso dovrà,

inoltre, assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi e comunque garantire la pronta riattivazione del servizio.

3. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o per cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice, in accordo con l'Unione Comuni del Basso Vicentino, effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.

4. Si precisa che è consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui quest'ultimo non possa essere espletato per cause improvvise di forza maggiore che siano occorse nella stessa giornata di servizio e che siano derivante da eventi non previsti né prevedibili né tantomeno imputabili alla Ditta.

5. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio dell'Unione, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo, altresì, ad individuare e ad adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo, pena la risoluzione del contratto.

6. Entro n. 5 (cinque) giorni dall'avvenuta interruzione e/o sospensione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

Art. 11 – Adempimenti obbligatori prima dell'avvio del servizio

1. È fatto obbligo per la ditta appaltatrice prima della firma del contratto o, comunque prima dell'avvio del servizio, trasmettere all'Unione Comuni del Basso Vicentino:

- l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio;
- l'attestazione che il personale con l'avvio del servizio, e per tutta la durata del medesimo sarà munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'intestazione dell'impresa affidataria del servizio;
- la copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia della documentazione relativa all'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata.

2. Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno scolastico durante il quale il servizio verrà reso, l'aggiudicatario dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

Art. 12 – Verifiche e Controlli – qualità del servizio

1. Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità del servizio erogato, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze durante l'appalto, l'amministrazione si riserva di effettuare almeno n. 2 verifiche annuali. Al fine di garantire un corretto e funzionale svolgimento delle

verifiche, la ditta appaltatrice è tenuta alla massima collaborazione, garantendo, in particolar modo, la somministrazione di questionari rivolti all'utenza o di altri strumenti atti a raccogliere informazioni sulla qualità del servizio.

2. In qualsiasi momento il prestatore del servizio potrà proporre alla Stazione appaltante migliorie o modifiche che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

Art. 13 Utenti diversamente abili

1. La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio agli utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati a favore degli stessi o, in alternativa, impiegando un nuovo mezzo dotato dell'equipaggiamento necessario ed avente, in ogni caso, gli stessi requisiti previsti dal capitolato e dall'offerta di gara, senza alcun onere aggiuntivo.

2. Nel caso, in cui sia necessario garantire la presenza di un accompagnatore personale al fine di consentire all'utenza disabile di poter usufruire del servizio oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si impegna, a garantire l'accesso all'accompagnatore selezionato dalla Stazione appaltante tramite procedura di affidamento.

Art. 14 Cessioni del contratto e subappalto

1. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche parzialmente o in via temporanea, il servizio di cui al presente capitolato, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione, la quale verrà trattenuta dalla Stazione appaltante a titolo di risarcimento danni.

2. Si precisa che non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione/ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato quale subentrante nel contratto in essere con l'Unione Comuni del Basso Vicentino.

3. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dall'Unione Comuni del Basso Vicentino.

4. È vietata altresì la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione comunale.

5. Il subappalto parziale è consentito. A tal fine, il concorrente indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare nel limite massimo previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15 - Soppressione di linee - Nuova Istituzione

1. Si precisa che attualmente il servizio di trasporto scolastico viene garantito attraverso la presenza di tre linee, i cui tragitti previsti per l'anno scolastico 2020-2021 sono allegati al presente capitolato (allegato A).

2. L'ente appaltante si riserva, la facoltà di sopprimere quelle linee che, intervenuta rilevante variazione nell'utenza o per mutamento delle strutture o dell'organizzazione scolastica, anche in ordine alla -distribuzione degli ambiti territoriali di confluenza, non rispondano più al pubblico interesse.

2.L'intervenuta soppressione di linee, avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico in cui la variazione sia intervenuta e sarà comunque comunicata alla ditta appaltatrice con congruo avviso.

3.E' esclusa ogni forma di indennizzo o risarcimento per la soppressione di linee, anche se ciò possa costituire notevole riduzione dell'importo globale d'appalto.

4.L'Ente appaltante potrà altresì prevedere, d'accordo con l'aggiudicatario, l'istituzione di nuove linee.

Art. 16 Penalità

1. La ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.

2. Nel caso in cui vengano accertate le violazioni e/o le inadempienze indicate nella tabella sottoriportata, è facoltà dell'ente appaltante applicare una penale per ciascuna violazione fermo restando l'obbligo, da parte della ditta affidataria, di rimuovere la causa entro e non oltre 7 giorni dal momento della contestazione.

3. Alla contestazione dell'inadempienza da parte della Stazione Appaltante, l'impresa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

L'Unione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e l'impresa affidataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi 30 giorni.

In caso di mancato pagamento della penale, l'Unione provvederà alla riscossione coattiva mediante trattenuta sulle fatture di pagamento e/o incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

4. I comportamenti oggetto di sanzione secondo le modalità operative indicate nei precedenti punti sono i seguenti:

COMPORAMENTO SANZIONATO	IMPORTO
utilizzo di mezzo non autorizzato	500,00 € per giorno di utilizzo
impiego di personale non abilitato o non idoneo alla guida	1.000,00 € per ogni singolo evento
ritardi non giustificabili segnalati dalla scuola, superiori a 10 minuti	250,00 € dopo la contestazione di 3 ritardi ingiustificati
per ogni mancata riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno che pregiudichino la sicurezza	250,00 € per ogni singolo evento

dell'utenza	
per ingiustificata sospensione di una giornata di servizio o sua frazione	€. 2.500,00, per singolo evento oltre al costo dell'eventuale servizio sostitutivo

5. L'Unione Comuni del Basso Vicentino si riserva di richiedere somme maggiori, qualora venissero arrecati danni di entità superiore.

Art. 17 - Risoluzione di diritto del contratto

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi in cui la Ditta appaltatrice ponga in essere le seguenti violazioni:

- violazioni di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
- sospensione o mancata effettuazione della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà della ditta aggiudicataria ovvero fatto quanto previsto al precedente art. 9-bis;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio del trasporto scolastico o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la puntualità, correttezza o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti, impiego di veicoli inadeguati per classe di inquinamento/vetustà;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari;
- fallimento o altra procedura concorsuale in corso;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
- risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difformi le polizze assicurative richieste dal presente Capitolato;
- non provveda a reintegrare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati – anche rivalendosi sulla cauzione definitiva – eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all’incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera trasmessa mediante PEC.
4. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota PEC di contestazione del fatto.
5. In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 18 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di ordine pubblico e con il rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del Codice Appalti, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Unione Comuni del Basso Vicentino dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio fatto da parte dell'aggiudicataria, l'Impresa stessa sarà tenuta a costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale.
2. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e termina alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.
3. L'importo della garanzia può essere ridotto qualora le imprese soddisfino una o più condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di R.T.I., sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo qualora tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di qualità.

4. La cauzione potrà essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia potrà essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

5. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice e definito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La stessa dovrà, altresì, prevedere le seguenti ulteriori condizioni:

– rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Unione Comuni del Basso Vicentino non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

– rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.

– impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

6. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'amministrazione comunale e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. La garanzia è operativa entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta scritta dell'amministrazione comunale, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Art. 20 – Polizze assicurative

1. L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.

2. Durante il servizio la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.

3. La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre,

interamente dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando la Stazione appaltante da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio, così come all'accesso al plesso scolastico e all'uscita dallo stesso per l'ingresso nel mezzo di trasporto.

4. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

5. A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:

a. **Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)** avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:

- massimale annuo non inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
- copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
- copertura per danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuori uscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
- copertura per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.

b. **Polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T./O)** di durata annuale, da rinnovare fino alla scadenza dell'appalto, avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:

- la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente che gli utenti stessi siano considerati terzi tra loro, così pure gli utenti ed il personale di servizio impiegato dalla Ditta;
- massimale annuo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.

4. È fatto obbligo alla Ditta di trasmettere in corso di appalto quietanza dei premi assicurativi versati per le coperture assicurative sopra citate.

5. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

6. Per tutta la durata del contratto di servizio, l'appaltatore dovrà mantenere inalterate ed efficaci le suddette polizze e, al termine di ogni periodo di assicurazione, l'Appaltatore deve trasmettere all'Area Affari Generali – socio culturali copia della quietanza di rinnovo, o copia di eventuale nuova polizza, attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di Assicurazione.

7. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi, questo è inoltre l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

Art. 21 – Responsabilità

1. La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni prestazione facente parte del servizio di cui in argomento “a regola d'arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. La ditta appaltatrice risponderà, penalmente e civilmente, di eventuali danni, infortuni od altro a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti/fruitori del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, sollevando l'Unione Comuni del Basso Vicentino da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

3. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 22 - Controlli e ispezioni

1. L'Unione Comuni del Basso Vicentino si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria di predisporre, nei confronti del personale dipendente dalla stessa, i provvedimenti di cui all'art.9 del presente Capitolato.

2. La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare all'Amministrazione copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.

3. La ditta aggiudicataria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Art. 23 - Elezione di domicilio della ditta appaltatrice

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso l'Unione Comuni del Basso Vicentino.

Art. 24 - Variazione della ragione sociale

1. In caso di variazione della ragione sociale, la ditta aggiudicataria dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

Art. 25 - Stipulazione del contratto, imposte, tasse e vincoli

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale sulla piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 32, comma 14 del codice dei contratti,

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 26 - Ricovero automezzi

1. La ditta aggiudicataria, per il ricovero dei mezzi, dovrà utilizzare apposita autorimessa, provvista di agibilità per l'uso specifico, in proprietà o in locazione o altro titolo di possesso legittimo, sita nel territorio dell'Unione Comuni del Basso Vicentino o in comune contermini ai limiti territoriali dell'Unione stessa.

La mancata disponibilità materiale di tale autorimessa nei termini di cui sopra al momento della stipula del contratto, comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 27 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere in merito alla presente procedura di gara sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

2. Tutte le controversie e questioni tra la Stazione appaltante e la Ditta, inerente il rapporto contrattuale, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza.

3. Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare sospensione, interruzione o pregiudizio alcuno alla prosecuzione dei servizi.

Art. 28 Oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze

1. Per il presente affidamento, in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 (T.U. delle Norme in Materia di Sicurezza sul Lavoro), si informa che non sono previsti oneri da interferenze tra il personale dell'Amministrazione aggiudicatrice ed il personale dell'affidatario, per cui l'importo degli oneri per la sicurezza relativi a costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari ad € 0,00 (euro zero/00).

Art. 29 Protocollo di legalità

1. L'aggiudicatario dà atto di essere a conoscenza delle norme previste dal nuovo Protocollo di

legalità approvato da Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto in data 17 settembre 2019 e al quale la Giunta dell'Unione Comuni del Basso Vicentino ha aderito con deliberazione n. 6 del 17/03/2021.

2. Si precisa che *“il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità predetto darà luogo nei all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto sottoscritto”*.

Art. 30 Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di trasporto scolastico.

2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale nonché tutte quelle norme che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali).

Art. 31 Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 32 Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento è l'Unione Comuni del Basso Vicentino.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

3. La finalità del trattamento è "gestione del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado site nel territorio dell'Unione Comuni del Basso Vicentino".

4. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

5. L'appaltatore deve incaricare il personale impiegato al trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui viene a contatto. Il personale impiegato non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa e, in particolare:

- dovrà gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
- dovrà predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

6. L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

7. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

8. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).